



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Ufficio: UFFICIO PREVENZIONE INCENDI
VIGILIA:
Rif. nota: prot. n. 25594 del 06.04.2023 COM-RM
Allegati:
RIF. PRATICA 503

Fondazione Policlinico Universitario
"Agostino Gemelli" IRCCS
Largo F. Vito, 1 - 00168 Roma
serviziotecnico@pec.it
sf.ingegneria@pec.it

COMANDO VV.F. ROMA
com.roma@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Struttura Sanitaria. Complesso Ospedaliero Policlinico A. Gemelli - Edificio Cuore compartimento "D00"
Largo F. Vito, 1 - 00168 Roma
Attività n. 68.5.C di cui all'allegato I del D.P.R. 151/11.
Comunicazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.P.R. 151/11.

Si fa riferimento alla nota a margine indicata del Comando VV.F. di Roma acquisita al prot. DIR-LAZ prot. n. 6830 del 06.04.2023, con cui è stata trasmessa l'istanza intesa ad ottenere, per l'attività indicata in oggetto, la deroga ai disposti del D.M. 18 settembre 2022 di cui ai punti 3.3 comma 3 e 3.4 comma 3 in quanto il compartimento denominato "D00" destinato a terapia intensiva e ubicato al piano terra, *risulta essere di superficie lorda maggiore di 1000,00 mq. (1093,00 mq) e anche il piano interrato risulta essere destinato a degenza per la collocazione al suo interno delle sale operatorie.*

Nel merito:

- viste le misure di sicurezza alternative proposte nella documentazione prodotta;
- visto il parere del Comando VV.F. di Roma di cui alla nota sopracitata;
- sentito ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 151/11 il Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi per il Lazio, nella seduta del 15 maggio 2023;

SI CONCEDE

la deroga richiesta alle seguenti condizioni proposte dal richiedente:

1. realizzazione delle seguenti misure tecniche compensative proposta dal richiedente:

- l'affollamento al piano terra (*terapia intensiva*) e al piano interrato (*blocco operatorio*) è rispettivamente di 131 e 156 persone di gran lunga inferiore all'affollamento massimo consentito in base alle uscite di esodo presenti;
- al piano terra e interrato, sono state previste n. 4 uscite da n. 3 moduli ciascuna in misura maggiorata alle n. 2 uscite previste al punto 4.10 del DM 18.09.2002;
- le luci di emergenza lungo le vie di esodo, garantiranno un livello di illuminazione non inferiore a 10 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio nella sezione media di due corpi illuminanti consecutivi, rispetto ai 5 lux previsti dalla normativa di settore;
- verrà assicurata la presenza continuativa, di una squadra antincendio composta da almeno 4 operatori e operativa H24, dotata di propri automezzi di estinzione incendi;
- ai fini dell'esodo progressivo orizzontale, è stato considerato un coefficiente pari a 2 mq/persona, valore superiore a quanto previsto al punto 4.3 comma 2 del decreto di riferimento (*0,7 persone autosufficienti e 1,5 persone non in grado di deambulare*), per facilitare le operazioni previste nella specifica procedura;
- per agevolare le operazioni di soccorso, saranno installati n. 4 (quattro) montalettighe antincendio a servizio dell'intera attività sanitaria (*al posto di uno obbligatorio già ai sensi di legge*). Tali ascensori potranno essere utilizzati anche in condizioni ordinarie durante il normale esercizio dell'attività sanitaria ed in caso di emergenza, prevedono l'esclusivo utilizzo da parte dei Vigili del Fuoco e degli addetti antincendio opportunamente addestrati.

2. Adempimento alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) L'organizzazione e la gestione della sicurezza antincendio di cui al punto 10 del dm 18.09.2002 dovranno garantire l'efficienza delle misure tecniche e delle misure gestionali proposte come misure compensative dal progettista;
- b) i montalettighe antincendio siano realizzati in conformità al dm 15/09/2005; in particolare tutti i montalettighe antincendio così come le scale a prova di fumo addurre direttamente su spazio scoperto al piano di riferimento.

La presente concessione riguarda esclusivamente i punti oggetto di deroga, viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività. Per l'avvio della stessa si rammentano gli obblighi di cui agli artt. 3 a 4 del D.P.R. 151/11.

am/

IL DIRETTORE REGIONALE
(DE BARTOLOMEO)
(firma digitale apposta nelle forme di legge)